



## Comune di Copparo

Via Roma 28, 44034 Copparo (Ferrara) • tel. 0532 864511 • [comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it](mailto:comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it) • [www.comune.copparo.fe.it](http://www.comune.copparo.fe.it)

### **OGGETTO: DICHIARAZIONE ANAGRAFICA PER LA COSTITUZIONE DELLA “CONVIVENZA DI FATTO”. (Art. 1, comma 36 e segg., della legge 20 maggio 2016, n. 76).**

#### **I SOTTOSCRITTI:**

1. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
di cittadinanza \_\_\_\_\_  M  F codice fiscale \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
di cittadinanza \_\_\_\_\_  M  F codice fiscale \_\_\_\_\_

#### **CHIEDONO:**

- di costituire una convivenza di fatto, ai sensi dell'art. 1 comma 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76.
- Consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

#### **DICHIARANO:**

1) di essere residenti e coabitanti nel Comune di Copparo al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ed essere iscritti sul medesimo stato di famiglia;

2) di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e materiale;

3) di non essere vincolati tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con altre persone.

**I cittadini stranieri devono allegare alla presente dichiarazione l'attestazione consolare che ne certifichi lo stato libero. L'attestazione per essere accettata dovrà essere tradotta e legalizzata in Prefettura, sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli stati aderenti alla Convenzione di Londra del 07 Giugno 1968.**

4) di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessi la situazione di coabitazione o di residenza di uno dei

soggetti o in caso di matrimonio o unione civile, l'ufficio addetto provvederà alla cancellazione d'ufficio della convivenza di fatto.

Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:

Telefono	Cellulare
Fax	E-mail

Telefono	Cellulare
Fax	E-mail

Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) \_\_\_\_\_

L'Ufficiale di anagrafe \_\_\_\_\_

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'ufficio anagrafico del Comune di residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del Comune per raccomandata, per fax o per via telematica.

Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o PEC;
- b) che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione;
- c) che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti di identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o PEC.

# CONVIVENZA DI FATTO

I **requisiti legittimi ed obbligatori** che compaiono nella dichiarazione di residenza sono:

- Entrambi devono essere maggiorenni
- presenza di legami affettivi e di reciproca assistenza materiale e morale
- assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile
- **I cittadini stranieri devono allegare alla presente dichiarazione l'attestazione consolare che ne certifichi lo stato libero. L'attestazione per essere accettata dovrà essere tradotta e legalizzata in Prefettura, sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli stati aderenti alla Convenzione di Londra del 07 Giugno 1968.**
- i richiedenti devono abitare ed avere la residenza allo stesso posto

Importante, l'assenza di un solo requisito non permette di ottenere lo status di convivente di fatto.

La **CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO** avviene per:

- matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone
- decesso del convivente
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione

La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza in altro Comune o indirizzo, purché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.

**DIRITTI E VANTAGGI** della convivenza di fatto sono:

- i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario
- **in caso di malattia o di ricovero**, i conviventi di fatto hanno reciproco diritto reciproco di visita, di assistenza nonché accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione previste dalla struttura di cura, previste per i coniugi e familiari.
- **Potere di rappresentanza**, cioè il convivente di fatto può delegare l'altro come suo rappresentante con poteri limitati o pieni; 1) in caso di malattia che

comporta l'incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute; 2) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie

- **Diritti inerenti la casa**, in caso di morte del proprietario della casa il convivente di fatto superstite ha il diritto di continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni.

Se nella stessa abitazione coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, quest'ultimo ha diritto di continuare ad abitare nella stessa abitazione per un periodo non inferiore a tre anni.

Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di residenza o in caso di matrimonio, unione civile o di nuova convivenza di fatto.

Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

- **Diritto all'assegnazione della casa popolare**, nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi popolari, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
- **Impresa familiare**, si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera nell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine di avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta se tra i conviventi sussiste un rapporto di società o di lavoro subordinato.
- **Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno**, è esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato amministratore, tutore o curatore del convivente
- **Risarcimento del danno**, in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell'individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite
- **Diritto agli alimenti**, in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenersi.

In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'art. 438 secondo comma c.c.

Il giudice può obbligare l'ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall'art 433 cc non siano in grado di farlo.

In base all'articolo citato i conviventi si trovano al penultimo posto, prima dei fratelli.

## **CONTRATTO DI CONVIVENZA**

Con tale accordo redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, i conviventi di fatto possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali.

Copia dell'accordo dovrà essere trasmesso all'ufficio anagrafe ai fini dell'opponibilità a terzi.

Il contratto può contenere:

- l'indicazione della residenza
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro.
- il regime patrimoniale della comunione dei beni, modificabile in ciascun momento in corso della convivenza

Il contratto di convivenza è **affetto da nullità insanabile** che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse:

- in presenza di un vincolo matrimoniale, unione civile o di altro contratto di convivenza
- in mancanza di uno dei requisiti legittimi ed obbligatori per costituire la convivenza di fatto
- minore età di uno dei conviventi
- interdizione di una delle parti
- condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell'altra parte

Il contratto di convivenza si risolve per :

- accordo delle parti
- recesso unilaterale
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o con altre persone

- morte di uno dei contraenti

La **risoluzione del contratto** per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all'ufficio anagrafe.